

**ACCORDO**

tra

**COMUNE DI MILANO** con sede legale in Milano - Piazza della Scala 2 - C.F. 01199250158, rappresentato dal dott. Fabrizio Chirico, Direttore dell'Area Valorizzazione del Patrimonio e Sicurezza Sedi della Direzione Cultura (di seguito "COMUNE")

e

**CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.** con sede ad Asti in piazza Libertà 23 - C.F./Partita I.V.A./Registro delle Imprese 00060550050, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6085, iscritta all'Albo delle Banche autorizzate, rappresentata dall'Amministratore Delegato, Dottor Carlo Demartini (di seguito "BANCA DI ASTI")

**Premesso che**

è intendimento del COMUNE, in base delle Deliberazione di Giunta Comunale n. 2229 del 14.12.2018, di sviluppare attività di marketing territoriale, turistico e culturale relative ai musei civici, al fine di favorire la conclusione di accordi specifici di co-marketing e di collaborazione con soggetti pubblici e privati;

BANCA DI ASTI intende riservare una serie di iniziative e di vantaggi in svariati campi, tra cui quello della cultura, ai propri soci-clienti che hanno le azioni depositate presso una banca del gruppo, al fine di concretizzare il rapporto esclusivo che la lega agli stessi;

**Si conviene e stipula quanto segue**

**1. Premessa**

La premessa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale

del presente Accordo.

## **2. Oggetto dell'Accordo**

Il presente Accordo ha per oggetto la disciplina dei rapporti di collaborazione fra il COMUNE e BANCA DI ASTI in termini di co-marketing, promozione e comunicazione delle rispettive offerte di servizi.

## **3. Impegni delle parti**

A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo le Parti si impegnano a svolgere tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'intesa.

In particolare BANCA DI ASTI si impegna a quanto segue:

a) realizzare a proprie spese azioni di comunicazione e promozione dei musei del COMUNE (anche delle sedi museali ad ingresso gratuito) attraverso l'inserimento delle informazioni generali (orari, prezzi, indirizzi, fotografie, ecc.) nonché di informazioni specifiche relative ad eventi e mostre nei propri canali istituzionali, ed in particolare:

- in uno spazio permanente all'interno dei siti internet [www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it) e [www.biverbanca.it](http://www.biverbanca.it) ;
- nella propria newsletter con le informazioni promozionali relative alle iniziative per i soci;

Ulteriori forme di comunicazione potranno essere concordate per iscritto tra le Parti.

b) Introdurre e consegnare ai soci-clienti un coupon che dà diritto ad ottenere fino a 2 (due) biglietti di ingresso ai musei del COMUNE.

c) indicare espressamente sui coupon la data di scadenza degli stessi

e l'indicazione che esso sia valido per n. 2 persone;

d) ritirare i coupon utilizzati dai soci-clienti a cadenza almeno annuale (e comunque non oltre 3 mesi la scadenza dell'Accordo) presso il competente Ufficio Amministrativo dell'Area Valorizzazione del Patrimonio e Sicurezza Sedi del Comune di Milano; a fronte del mancato ritiro nei termini sopra indicati, nulla potrà essere vantato da BANCA DI ASTI;

e) rimborsare al COMUNE i biglietti di ingresso (intero o ridotto) emessi a fronte dei coupon utilizzati dai soci-clienti, entro il mese di febbraio successivo all'anno di riferimento, a seguito della ricezione dell'avviso di pagamento che il COMUNE invierà almeno una volta all'anno. Per il calcolo dei rimborsi verrà considerata la tariffa del biglietto di ingresso (intero o ridotto) in vigore al momento dell'emissione e comunque non superiore a 10,00 euro per ciascun titolo di ingresso. Il versamento di quanto dovuto al COMUNE dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato all'Ente (IBAN IT15V0306901783100000300001);

f) consegna di un report annuale sull'andamento delle attività promozionali svolte per promuovere i musei del COMUNE, contenente almeno il numero dei canali comunicativi utilizzati e il numero degli soci-clienti raggiunti.

Il COMUNE si impegna a quanto segue:

a) consentire l'ingresso fino a 2 (due) persone nei propri musei per ogni coupon Banca di Asti consegnato in biglietteria;

b) emissione a cadenza almeno annuale, ed entro il mese di gennaio

dell'anno successivo a quello di riferimento, di un avviso di pagamento diretto a BANCA DI ASTI a mezzo posta elettronica, che quantifichi l'importo da versare al COMUNE relativamente ai biglietti emessi in ragione dei coupon ricevuti. Tale importo risulterà già annotato nei registri dei corrispettivi in regime di esenzione iva ai sensi dell'art. 10, comma 22 del DPR 633/72. A pagamento avvenuto il COMUNE emetterà la Reversale d'incasso fuori campo iva (in considerazione del fatto che i corrispettivi sono già stati annotati negli appositi registri iva), che attesterà l'avvenuto pagamento da parte di BANCA DI ASTI.

c) qualora le tariffe dei musei civici dovessero superare l'importo unitario di 10,00 euro, il COMUNE si impegna a trasmettere apposito avviso a BANCA DI ASTI al fine di consentire alle parti la verifica dell'eventuale rinegoziazione della presente convenzione.

Le Parti convengono che eventuali conferenze, comunicati stampa e/o forme di pubblicità relativi all'Accordo potranno essere effettuati da ciascuna di esse anche disgiuntamente, previo consenso scritto dell'altra Parte.

Ciascuna Parte sosterrà in proprio gli oneri che le deriveranno dalle attività effettuate, senza che gli stessi possano formare oggetto di rivalsa, anche parziale, nei confronti dell'altra Parte.

Salvo diversi accordi tra le Parti, è tassativamente esclusa la cessione a terzi di qualsiasi credito derivante dal presente Accordo.

#### **4. Musei Civici**

I musei coinvolti nell'iniziativa e oggetto del presente Accordo sono:

A - musei a pagamento (per i quali è previsto l'utilizzo dei coupon):

- 1) Museo del Novecento      2) Musei del Castello Sforzesco
- 3) Acquario Civico      4) Civico Museo Archeologico
- 5) Museo Civico di Storia Naturale    6) GAM - Galleria d'Arte Moderna

B - musei ad ingresso gratuito (per i quali non è richiesto l'utilizzo dei coupon):

- 7) Casa Museo Boschi Di Stefano    8) Studio Museo Francesco Messina
- 9) Palazzo Morando | Costume Moda Immagine
- 10) Palazzo Moriggia | Museo del Risorgimento
- 11) Cripta di S. Giovanni in Conca
- 12) MUDEC - Museo delle Culture - collezione permanente.

#### **5. Divieto di cessione dell'Accordo**

È vietata la cessione dell'Accordo, a qualsiasi titolo, anche mediante trasferimento di ramo d'azienda. Le Parti concordano che la violazione di tale divieto determinerà la risoluzione dell'Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ.

#### **6. Durata, recesso e cessazione dell'Accordo**

L'accordo avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2025 salvo che pervenga disdetta da una delle parti stesse da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R, ovvero PEC, con un preavviso minimo di 90 giorni.

#### **7. Uso di stemmi e loghi**

Le Parti riconoscono reciprocamente la titolarità dei rispettivi stemmi/loghi e ciascuna Parte si impegna a concedere all'altra l'uso degli stessi, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo.

Le Parti s'impegnano a non presentarsi direttamente o indirettamente quali proprietarie degli altrui stemmi/loghi, nonché a non comprometterne in alcun modo il valore o il carattere distintivo.

Le Parti rispetteranno nell'utilizzo dei rispettivi loghi tutti i dati tecnici relativi alla realizzazione degli stessi (a mero titolo esemplificativo: colori, carattere, proporzioni).

Le Parti concordano che ogni forma di pubblicità che dovesse implicare l'utilizzo di stemmi/loghi delle Parti dovrà essere preventivamente approvata per iscritto dalle Parti stesse.

Le Parti s'impegnano a non utilizzare i rispettivi stemmi/loghi in modo da ingannare il pubblico, in modo da non ledere la reputazione dell'altra Parte e le attività dalla stessa svolte o in modo contrario alle disposizioni di legge applicabili.

A seguito della cessazione, per qualsiasi causa, dell'Accordo, ciascuna Parte, per quanto di competenza, dovrà cessare immediatamente qualsiasi uso degli stemmi/dei loghi dell'altra Parte, eliminando altresì il materiale eventualmente già predisposto.

## **8. Risoluzione dell'Accordo**

In ogni caso di violazione degli obblighi e degli impegni previsti dall'Accordo a carico delle Parti, la Parte che ha subito l'inadempimento potrà a mezzo PEC intimare all'altra di adempiere, con avvertimento che in difetto di adempimento entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione dell'intimazione e/o mancata comunicazione di motivazione relativa all'inadempimento, l'Accordo si intenderà senz'altro risolto, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno che dovesse

essere stato causato dall'inadempimento stesso.

Entrambe le parti – salvo che negli ulteriori casi previsti dall'Accordo – potranno risolvere immediatamente l'Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. ("Clausola risolutiva espressa") mediante semplice comunicazione scritta, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso di inadempimento da parte del COMUNE delle obbligazioni di cui all'art. 3 (Impegni delle parti - punti a) e b), art. 5 (Divieto di cessione dell'Accordo), art. 7 (Uso dei loghi) e art. 10 (Clausola di Riservatezza) e della BANCA DI ASTI relativamente agli adempimenti di cui all'art. 3 (Impegni delle parti - punti a), b) ed e)), art. 5 (Divieto di cessione dell'Accordo), art. 7 (Uso dei loghi ) e art. 10 (Clausola di Riservatezza).

## **9. Modifiche**

Eventuali modifiche o aggiornamenti dei dati in Accordo dovranno essere concordati tra le Parti in forma scritta, compreso il caso in cui si verifichino aumenti di tariffe dei musei civici.

## **10. Clausole di riservatezza**

Le Parti si impegnano a non divulgare e a non far divulgare da dipendenti, collaboratori od altre imprese di cui si avvalgono le informazioni relative alle rispettive politiche commerciali e di marketing, alle proprie scelte di prodotto e di servizi e alle tecnologie ed ai processi produttivi impiegati di cui verranno a conoscenza in relazione al presente Accordo.

## **11. Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni ufficiali di cui al presente Accordo dovranno

essere validamente effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi, che le rispettive Parti eleggono come proprio domicilio ex art. 1335 del codice civile:

per il COMUNE:

COMUNE DI MILANO - Direzione Cultura

Area Valorizzazione del Patrimonio e Sicurezza Sedi

Piazza Duomo 14 - 20122 - Milano (MI)

PEC: cultura.valorizzazione@postacert.comune.milano.it

per BANCA DI ASTI:

BANCA DI ASTI - Ufficio Segreteria Generale e Soci

Piazza Libertà 23 - 14100 Asti (AT)

PEC: ufficiosegreteria@pec.bancacraсти.it

Salvo che sia diversamente previsto in altri punti dell'Accordo, le comunicazioni aventi ad oggetto l'ordinaria operatività dell'Accordo potranno essere scambiate tra le Parti agli indirizzi di cui sopra, ovvero a quelli che le Parti si renderanno noti nel corso dell'esecuzione.

## **12. Trattamento dei dati personali**

Tutti i dati personali che risultano dal presente Accordo devono essere trattati dalle Parti conformemente al GDPR 2016/679 - Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali - e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Tutti i dati saranno trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse all'adempimento dell'Accordo o all'osservanza degli obblighi di legge.

## **13. Foro competente esclusivo e legge dell'Accordo**



Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti in ordine alla interpretazione, applicazione e cessazione ed in genere alle sorti dell'Accordo, sarà devoluta alla competenza del Foro di Milano.

#### **14. Clausole finali**

Le Parti si danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato con il presente Accordo, sia per le sue specifiche caratteristiche (nessun vincolo di subordinazione, nessun obbligo di orario di lavoro, nessuna divisione di utile o di perdite, nessun conferimento di capitale comune) sia perché così esplicitamente voluto e dichiarato dalle Parti, non può in alcun modo essere considerato come joint-venture o associazione in partecipazione o altra forma associativa o societaria né comporta alcun rapporto di mandato, di creazione d'opera, di lavoro subordinato, restando le Parti medesime indipendenti l'una nei confronti dell'altra e libere da qualsiasi forma di esclusiva o da altri vincoli che non siano espressamente previsti dall'Accordo.

L'eventuale invalidità e/o inefficacia, anche sopravvenuta, di singole clausole dell'Accordo non determina l'inefficacia né la invalidità dello stesso (o di alcune altre sue clausole). Le Parti assumono fin d'ora l'espresso impegno di sostituire le clausole eventualmente invalide e/o inefficaci con pattuizioni quanto più possibile equivalenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si applicheranno le norme del Codice Civile.

Tutte le spese, imposte e tasse comprese quelle di bollo, diritti di segreteria relativi alla formalizzazione del presente atto, composto da n. 9 pagine e righe n. 10 di quest'ultima, redatto in un'unica copia, sono a

carico di BANCA DI ASTI.

Il presente accordo quadro verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 7 lettera b) parte II del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto, con firma digitale.

COMUNE DI MILANO      CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.

Area Valorizzazione del

L'AMMINISTRATORE

Patrimonio e Sicurezza Sedi

DELEGATO

IL DIRETTORE

dott. Carlo Demartini

Fabrizio Chirico

*(firmato digitalmente)*

*(firmato digitalmente)*

Data di stipula 01/03/2024

Originale sottoscritto conservato in atti presso l'Area Valorizzazione del Patrimonio e Sicurezza Sedi